

STATUTO

**SANITA' SOLIDALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA AGAPITO
BELLOMO 4

Numero REA: CE - 306231

Codice fiscale: 04190380610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al REP. 35769 RACC. 7232

STATUTO

della Società denominata

"SANITA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l."

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

1.1 - È costituita la Società cooperativa denominata

"SANITA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.".

1.2 - La società ha sede nel Comune di Caserta.

1.3 - L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 - (Durata) - 2.1 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata con deliberazione dei soci, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

3.1 - la cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed

	all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai	
	principi della solidarietà e della promozione umana, con lo	
	scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione	
	sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare	
	difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale,	
	attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci	
	lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze	
	del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti	
	pubblici.	
	3.2 - la cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo, così come espressamente prevista e	
	disciplinata dalla circolare del ministero del lavoro n. 153	
	del giorno 8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.	
	59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.	
	3.3 - essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà	
	sociale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del d.lgs.	
	4 dicembre 1997, n.460 ed intende operare nel campo sociale	
	attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non	
	vietate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	3.4 - la cooperativa intende promuovere le condizioni socio	
	culturali per il graduale inserimento delle persone suddette	
	nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese	
	le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà	

	necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire	
	l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle	
	capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo	
	l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali	
	principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una	
	organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del	
	gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali,	
	economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa	
	realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità	
	umana e sociale.	
	3.5 - la cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in	
	spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e	
	ss. Cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle attività	
	ricongducibili alla lettera a) dell'art.1 della legge 381/91 e	
	precisamente:	
	a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali;	
	agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in	
	trattamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli	
	alcolisti; ai minori; ai minori in età lavorativa in	
	situazione di difficoltà familiare; ai condannati ammessi alle	
	pene alternative; alle persone in situazioni di difficoltà	
	familiare e relazionale di qualunque genere e natura; alle	
	persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e	
	sociale di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone	
	svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e della	

	emarginazione giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati	
	ai sensi dell' art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge 13	
	giugno 2006, n. 118; b) la gestione di case famiglie, di	
	appartamenti protetti, di residenze, di comunità, di centri	
	diurni, di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di	
	struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e	
	sviluppi i programmi di intervento finalizzati	
	all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione;	
	c) la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un	
	progetto individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per	
	ciascuna fase; contenuti; tempi; attività; persone coinvolte;	
	partecipazione della famiglia e di altre persone; d) la	
	partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente o	
	indirettamente interessati ad attività ed iniziative del	
	settore ad incontri periodici di informazione sulle	
	problematiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento	
	di competenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e	
	la soluzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno	
	psicosociale, ad organizzazione di gruppi di auto e di mutuo	
	aiuto; e) la formazione dei genitori e dei familiari	
	finalizzata alla valorizzazione delle loro potenzialità; f)	
	l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la	
	partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel	
	lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle	
	iniziative; g) l'organizzazione e la realizzazione di attività	

	socio terapeutiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione
	ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio
	(pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica,
	teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e
	di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la
	partecipazione alla vita comunitaria; h) la realizzazione di
	attività e l'erogazione di servizi domiciliari e ospedalieri
	di assistenza, di sostegno e di riabilitazione attraverso
	anche la clownterapia ed altre forme terapeutiche; i)
	l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, di
	ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione, di
	supervisione e di quant' altro utile ad una maggiore
	formazione degli operatori del settore; l) l'attività di
	sensibilizzazione e di animazione della comunità al fine di
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di
	svantaggio e di emarginazione; m) l'attività di promozione e
	di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore
	delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei
	loro diritti; n) la realizzazione di attività e di iniziative
	nel campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo,
	formativo, lavorativo, sportivo e del tempo libero; o) la
	realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa
	in conformità con le norme comunitarie, nazionali, regionali e
	provinciali in tema di formazione professionale; p)

l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento sociale, di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di risocializzazione, di partecipazione sociale, mediante convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;

q) la pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;

r) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asilenidi;

s) l'espletamento di attività educative, formative e di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti;

t) la gestione di spazi socio educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati; u) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

v) l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi culturalmente svantaggiati; z) la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative che possono promuovere la formazione della persona, privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunità; w) gestione di progetti legati a

	azioni di recupero del territorio attraverso l'educazione
	ambientale, la promozione del turismo responsabile e della
	mobilità sostenibile, con interventi operativi quali l'uso e
	riuso dei materiali e il riciclaggio degli stessi, la raccolta
	differenziata, percorsi turistico-culturali, iniziative di
	car-sharing.
	Più specificatamente potrà svolgere:
	- servizi riabilitativi, infermieristici, di animazione e
	socio assistenziali presso case di riposo, centri diurni
	integrati per anziani e privati cittadini; - servizi
	riabilitativi, infermieristici e socio assistenziali a
	domicilio ad anziani e disabili; - servizi educativi,
	riabilitativi, di assistenza e psicomotricità presso centri
	diurni per disabili, centri diurni per psichiatrici e scuole;
	corsi di ginnastica dolce e riabilitativa; - assistenza e
	riabilitazione in centri socio educativi per disabili, in
	centri residenziali per disabili; attività di formazione,
	sensibilizzazione e consulenza nel settore della disabilità; -
	servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili; servizi
	di integrazione sociale per disabili; - interventi di sostegno
	alla famiglia dei disabili; - servizi di supporto ad
	interventi per l'inserimento lavorativo; - attività assistita
	con animali (pet therapy); - azioni preventive del disagio
	sociale; - prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul
	territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto

	intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali; -
	vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione,
	sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale,
	assistenza, animazione, contatti con le persone di
	referimento; - gestione di strutture residenziali o
	semiresidenziali quali dormitori, centri diurni, comunità
	protette, appartamenti protetti, centri di ascolto, ambienti
	attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori,
	reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di
	pronto intervento anche mobili; - interventi di assistenza a
	malati terminali; - organizzazione di prestazioni presso
	ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena),
	presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici,
	strade, abitazioni private, esercizi pubblici; - coordinamento
	fra operatori, volontari, specialisti, gruppi ed enti; -
	iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri
	soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti; - sostegno
	e reinserimento di soggetti a rischio; - comunità di
	accoglienza residenziale per soggetti in situazione di
	povertà, nonché extracomunitari; - centri diurni di prima
	accoglienza e similari.
	La Società inoltre potrà svolgere le seguenti attività, tutte
	ric conducibili alla lettera b) dell'art.1 della legge n.381/91:
	a) l'attività di turismo sociale;
	b) l'attività di gestione di corsi di formazione, di

	aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del
	personale socio assistenziale ed adatto alle attività previste
	dal presente statuto;
	c) la progettazione, organizzazione, gestione, monitoraggio e
	rendicontazione di corsi di formazione professionale
	finanziata ed autofinanziata; valutazioni e monitoraggio delle
	azioni previste nei piani operativi f.s.e. e f.s.e.r.;
	d) la gestione di biblioteche in genere e dell'attività di
	sportello informa giovani;
	e) l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato
	nelle sue diverse forme;
	f) la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo,
	compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati,
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni
	private;
	g) la gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di
	parcheggi per autoveicoli su aree pubbliche e private,
	giardini, prati ed aree verdi di pubblica utilità;
	h) la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e
	custodia dei volumi nelle stesse contenute;
	i) l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona;
	l) l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di
	somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la
	consegna domiciliare;
	m) la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di

	bar;	
	n) l'erogazione dei servizi di custodia e di trasporto dei	
	beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;	
	o) l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di	
	cose;	
	p) l'erogazione dei servizi di raccolta e di smaltimento dei	
	rifiuti;	
	q) le attività agricole ed artigianali;	
	r) l'attività di trasformazione e di commercializzazione di	
	prodotti agroalimentari;	
	s) l'allevamento di animali;	
	t) l'erogazione e la gestione del servizio di facchinaggio	
	manuale e/o con l ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte	
	le attività preliminari, complementari ed accessorie e, in	
	particolare, l'insacco, la pesatura, la legatura, la	
	pressatura, l imballaggio, la pulizia dei magazzini e dei	
	piazzali, il deposito colli e bagagli, la presa e consegna, i	
	recapiti in loco, la cernita e la selezione;	
	u) lavori di costruzione in genere e in particolare	
	preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile,	
	installazione di servizi in fabbricati, lavoro di	
	completamento degli edifici ed il noleggio di macchine e	
	attrezzature per la costruzione o demolizione;	
	v) la gestione di punti vendita e di negozi di generi	
	alimentari, di bevande alcoliche, di gadget, di oggetti	

	ricordo, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e
	di stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, di
	casalinghi e di generi vari;
	z) l'elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali,
	legali ed elaborazioni statistiche per conto terzi nonché
	servizi di pubblicità in genere, volantinaggio;
	k) lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei
	prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori di
	carpenteria metallica.
	Viene espressamente precisato dai costituenti che: a) le
	attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte
	impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni
	lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le
	attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di
	persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di
	disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli
	incentivi e le agevolazioni della comunità europea, dello
	stato, della regione e di altri enti; b) conformemente a
	quanto statuito dalla normativa vigente, le attività
	riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b), della legge
	381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla
	compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera
	della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti,
	dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della
	qualificazione di una società cooperativa come cooperativa

	sociale di tipo b (le persone svantaggiate di cui all'art.4,
	comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30 %
	dei lavoratori della cooperativa).
	3.6 - la cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in
	attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di
	contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti
	anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e
	partecipando alla formazione di consorzi di integrazione
	operativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si
	rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei
	necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera
	di detti professionisti.
	3.7 - la società potrà compiere tutte le operazioni
	immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili
	dal consiglio di amministrazione per il raggiungimento dello
	scopo sociale, nei limiti di legge.
	3.8 - per la realizzazione delle attività sopra elencate
	saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni: a) le
	tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra
	indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le
	attività coordinate che si andranno a realizzare, per
	l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle
	cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà
	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle

	attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento	
	espresso alle lettere a e b dell'art.1 della legge 381/91.	
	3.9 - la società cooperativa potrà operare anche con terzi.	
	3.10 - La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	3.11 - La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	3.12 - La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 4 - (Soci cooperatori ordinari)	

4.1 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
4.2 - Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
4.3 - Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.	
4.4 - In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
Art. 5 - (Categoria speciale di soci cooperatori)	
5.1 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 4) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
a) alla loro formazione professionale;	
b) al loro inserimento nell'impresa.	
5.2 - I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
5.3 - Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	

	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	5.4 - Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	5.5 - La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	5.6 - Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	5.7 - Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	

	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci.
	5.8 - I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati
	in Assemblea.
	5.9 - I soci appartenenti alla categoria speciale non possono
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476, c. 2.
	5.10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento
	del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	5.11 - Costituiscono cause di esclusione del socio
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle
	individuate dall'art. 13.1 del presente statuto:
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei
	doveri inerenti la formazione.
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci
	ordinari.
	5.12 - Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di
	esclusione.
	Art.6 - (Domanda di ammissione)
	6.1 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
	se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
	condizione professionale, delle specifiche competenze

	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	6.2 - Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	6.3 - L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	6.4 - La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	6.5 - L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
	convocata, in occasione della successiva convocazione.
	6.6 - Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
	soci.
	Art. 7 - (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)
	7.1 - I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati
	da quote del valore nominale di € 500,00.
	7.2 - Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero
	minimo di quote pari a euro 500,00 .
	7.3 - La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può
	essere superiore ai limiti di legge.
	Art. 8 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	8.1 - E' vietato il trasferimento di quote societarie tale da
	far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della
	residenza di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del detto D. Lgs.
	21 aprile 2000, n. 185 per un periodo di almeno dieci anni
	dalla data della deliberazione di ammissione alle
	agevolazioni.
	Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria,

	prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo,
	è causa di revoca delle agevolazioni concesse.
	2. - In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo
	Italia S.p.A., su richiesta adeguatamente motivata da parte
	degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua
	discrezionale valutazione e comunque non prima che siano
	decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di
	ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato
	delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario
	per evitare il verificarsi di una situazione di grave
	difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per
	comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
	3. - La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle
	medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni
	di cui all'art. 51 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.
	4. - Le quote dei soci cooperatori non possono essere
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con
	effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli
	Amministratori.
	8.2 - Il socio che intende trasferire, anche in parte, le
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.
	Salvo espressa autorizzazione del consiglio di
	amministrazione, la cessione può essere effettuata

esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

8.3 - Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 - (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione

	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
	raccomandata alla Cooperativa.
	Art. 10 (Diritti dei soci)
	10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i
	documenti relativi all'amministrazione.
	10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della
	consultazione entro sette giorni dal ricevimento della
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
	10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.
	10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.
	10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle
	obbligazioni contratte con la società.
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)
	11.1 La qualità di socio si perde:
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la	
	società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del	

	recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il
	tribunale.
	12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
	della domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del
	provvedimento di accoglimento della domanda.
	12.6 Il recesso non può essere parziale.
	Art. 13 (Esclusione)
	13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
	confronti del socio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti
	richiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle

	deliberazioni adottate dagli organi sociali;
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la
	facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con
	termine di almeno cinque giorni, non adempia al versamento del
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo
	amministrativo.
	13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
	mutualistici pendenti.
	13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 14 (Liquidazione)
	14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto alla
	liquidazione della partecipazione sociale eventualmente
	rivalutata ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25.
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del

	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo
	scioglimento del rapporto sociale.
	14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito
	del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.
	14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli
	articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione,
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art. 15 (Morte del socio)
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.
	15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
	15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che

	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	15.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 14.	
	15.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	15.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	

	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c.	
	Art. 17 (Responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	

Art. 18 - 18.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

Art. 19 (Regolamento)

19.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

19.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 20 (Assemblea speciale)

20.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,

in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 21 (Nomina del collegio sindacale)

21.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

22.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

22.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

23.1 L'esercizio sociale va dal giorno 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

23.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

23.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

23.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

23.6	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a)	a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
b)	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c)	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
d)	ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
23.7	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
Art. 24 (Ristorni)	
24.1	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
24.2	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	24.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	

	diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli	
	amministratori, dell'esclusione o della limitazione del	
	diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	25.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	25.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 30.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	26.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	

l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario
per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da
trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

26.2 Ai soci è assegnato il termine di cinque giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

26.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

26.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine
suddetto è considerata voto contrario.

26.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

26.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

26.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato

a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 27 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

27.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

27.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

27.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,

	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	27.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	27.5. I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	28.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio	
	sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona	
	giuridica.	
	28.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	

sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

29.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

29.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

29.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che

	risultino dal libro dei soci.	
	29.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti	
	convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo	
	necessario.	
	29.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 31 (Votazioni)

31.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea..

31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare
	e proclamare i risultati della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
	verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli
	argomenti all'ordine del giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,
	nei quali gli intervenuti potranno affluire.
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno
	presenti il presidente e il segretario.
	Art. 32 (Voto)
	32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque
	sia l'ammontare della sua partecipazione.
	32.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.
	32.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito

	regolamento.	
	32.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega	
	non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)	
	33.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 34 (Amministrazione)	
	34.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	

Amministrazione.	
34.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
34.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.	
34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
Art. 35 (Compiti degli Amministratori)	
35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	

	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e
	le eventuali modalità di esercizio della delega.
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue
	controllate.
	35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le
	relative mansioni.
	Art. 36 (Metodi decisionali semplificati)
	36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo
	quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso
	consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
	36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti
	i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa	
	da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento	
	all'argomento oggetto della decisione, del quale il	
	consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	36.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	36.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 37 (Metodo decisionale collegiale)	
	37.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	

	collegiale.	
	37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni	
	dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c.	
	38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	38.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	

	39.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,
	se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso
	dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari
	compiti attribuiti ad alcuno di essi.
	Art. 40 (Rappresentanza)
	40.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
	40.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti
	bancari e/o presso istituti finanziari.
	40.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed
	in qualunque grado di giurisdizione.
	40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
	40.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali

	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle
	norme legislative vigenti al riguardo.
	TITOLO VIII
	ORGANO DI CONTROLLO
	Art. 41 (Collegio sindacale)
	41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543
	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che
	ha anche funzioni di controllo contabile.
	41.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è
	nominato con decisione dei soci.
	41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono
	rieleggibili.
	Art. 42 (Compiti)
	42.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila
	sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
	amministrativo e contabile della società e sul suo concreto
	funzionamento.
	Art. 43 (Organo di controllo facoltativo)

43.1	Quando la nomina del collegio sindacale non è
	obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei
	soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di
	tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della
	Giustizia.
43.2	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.
	TITOLO IX
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
44.1	La cooperativa si scioglie:
a)	per il decorso del termine;
b)	per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che
	l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c)	per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
	inattività dell'assemblea;
d)	per la perdita del capitale sociale;
e)	nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
f)	per deliberazione dell'assemblea.
44.2	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari
	nel termine previsto dalla legge giorni dal loro verificarsi.

	44.5	L'assemblea straordinaria eventualmente convocata
		dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori
		determinando:
	a)	il numero dei liquidatori;
	b)	in caso di pluralità di liquidatori, le regole di
		funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al
		funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto
		compatibile;
	c)	a che spetta la rappresentanza della società;
	d)	i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
		gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.
		Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)
	45.1	In caso di scioglimento della Società, l'intero
		patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto
		con le modalità previste dalla legge.
		TITOLO X
		DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
		Art. 46 (Regolamenti)
	46.1	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
		soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i
		soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
		dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà
		elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
		all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze
		previste per le modifiche statutarie.

	46.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno
	costituiti.
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
	devoluzione)
	47.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.
	Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in
	misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
	capitale effettivamente versato;
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per
	i dividendi;
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione.
	47.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

53 di 54

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione. Caserta 26 Ottobre 2018